

# **Il diritto d'autore in ambito accademico e scientifico e l'Open Access**

## **Lezione 2 – Il diritto d'autore in ambito accademico**

Università del Salento -2024

Roberto Caso

# Organizzazione del corso

- Lezione 1. Introduzione (critica) al diritto d'autore
- Lezione 2. Il diritto d'autore in ambito accademico
- Lezione 3. L'Open Access

# Scopo le corso

- Fornire alcune nozioni di base (sapere dichiarativo) sul diritto d'autore, sul diritto d'autore in ambito accademico e sull'Open Access
- Esercitarsi in alcune abilità giuridiche: formulare e risolvere problemi giuridici

# Metodo

- Lezioni frontali
- Esercizi (casi e problemi giuridici)

# WIPO: What is Intellectual Property?

- «Intellectual property (IP) refers to **creations of the mind**, such as inventions; literary and artistic works; designs; and symbols, names and images used in commerce».
- «**IP is protected in law** by, for example, patents, copyright and trademarks, which enable people to **earn recognition or financial benefit from what they invent or create**. By **striking the right balance between the interests of innovators and the wider public interest**, the IP system aims to foster an environment in which creativity and innovation can flourish».

# WIPO: <https://www.wipo.int/copyright/en/>

- **Copyright**
- **What is copyright?**
- Copyright (or author's right) is a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. Works covered by copyright range from books, music, paintings, sculpture, and films, to computer programs, databases, advertisements, maps, and technical drawings.

# Un approccio critico Law and Political Economy

- «Building on the energy of the emerging law and political economy movement, the LPE Project aims to reconnect conversations about the economy to questions of dignity, belonging, and power. The Project aims to transform legal scholarship and pedagogy by centering issues of **economic power, racial and gender subordination**, and meaningful **democratic inclusion**. It aims to move beyond postwar models of the liberal welfare state in order to develop **new policy solutions, intellectual approaches, and political strategies** adequate to the **crises of our time**»
- A. KAPCZYNSKI ET AL., New Law and Political Economy Project Launched, 29.04.2019, <https://law.yale.edu/yls-today/news/new-law-and-political-economy-project-launched>

# Riassunto della lezione precedente

- Le dimensioni del diritto d'autore sono molteplici: diritto, norme sociali, tecnologia, pirateria
- Il diritto d'autore è nel diritto positivo attuale parte della categoria globale della proprietà intellettuale
- La legge sul diritto d'autore è territoriale, ma l'ordine globale della proprietà intellettuale tende a convergere

# Riassunto della lezione precedente

- Le leggi della proprietà intellettuale tendono al bilanciamento tra esclusiva e pubblico dominio
- Gli interessi politicamente ed economicamente più forti hanno piegato il bilanciamento a favore dell'esclusiva
- Il bilanciamento era stato originariamente pensato per tener fuori dall'esclusiva idee, fatti, informazioni, dati, ma nell'era digitale il quadro cambia. L'ambito accademico ne è un esempio


# L'ordine del ragionamento odierno

1. Il diritto d'autore accademico nell'epoca del circolo virtuoso
2. La proprietà intellettuale e la pseudo-proprietà intellettuale
3. Il diritto d'autore accademico nell'epoca del circolo vizioso: il capitalismo dei monopoli intellettuali e la valutazione numerica

# 1. Esercizio: leggere e sottolineare o evidenziare (5 minuti)

- L'autore cede gratuitamente, pienamente, definitivamente e in via esclusiva all'editore tutti i diritti economici d'autore sull'articolo scientifico. I diritti comprendono, a titolo di esempio, il diritto di pubblicare a mezzo stampa, il diritto di comunicare al pubblico, il diritto di riprodurre, il diritto di distribuire il diritto di trarre opere derivate.

# 1. L'Open Access ante litteram: la scienza moderna e la pubblicità (Galilei 1610)



- Galileo Galilei a Belisario Vinta, 1610: «Parmi necessario, per aumentare il grido di questi scoprimenti, il fare che con l'effetto stesso **sia veduta et riconosciuta la verità da più persone che sia possibile...**»

# 1. L'uso pubblico della ragione (Kant)

- Immanuel Kant, [Risposta alla domanda: che cos'è l'illuminismo?](#) [trad it. M.C. Pievatolo], 5 dicembre 1783
- «Intendo per uso pubblico della propria ragione l'uso che uno ne fa, in quanto studioso [als Gelehrter], davanti all'intero pubblico dei lettori [dem ganzen Publikum der Leserwelt]. Chiamo invece uso privato della ragione quello che a un uomo è lecito esercitare in un certo ufficio o funzione civile a lui affidata».




# 1. Merton: le norme sociali della scienza (1938-1942)

- Comunismo
- Universalismo
- Disinteresse
- Scetticismo organizzato




# 1. Il diritto d'autore accademico e il circolo virtuoso



# 1. Il diritto d'autore accademico – Libertà e responsabilità

- Libertà e autonomia: scegliere quando, se e dove pubblicare costituisce espressione di diritti costituzionali (art. 21, 33 Cost.)
- Responsabilità: occorre rispettare l'etica della scienza e la legge



# 1. Il diritto d'autore accademico e la mercificazione – Diritti morali e diritti economici

- Il diritto di paternità serve a riconoscere il contributo del singolo all'avanzamento della conoscenza (impresa collettiva)
- I diritti economici servono alla diffusione del testo scientifico

# 1. Caso – The Social Network (2010) di David Fincher

<https://www.youtube.com/watch?v=DRx68yFdARU>



# 1. Harvard «College Handbook for Students 2020-2021»

- The College recognizes that the open exchange of ideas plays a vital role in the academic endeavor, as often it is only through discussion with others that one is fully able to process information or to crystallize an elusive concept. Therefore, students generally are encouraged to engage in conversations with their teachers and classmates about their courses, their research, and even their assignments. These kinds of discussions and debates in some ways represent the essence of life in an academic community. And yet, **it is important for all scholars to acknowledge clearly when they have relied upon or incorporated the work of others.**

# 1. Il divieto di plagio

- La dimensione giuridica (l. 1941/633 l.d.a.; l. 19 aprile 1925, n. 475, repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche).
- La dimensione etica (ad. ss. Unitn --> Codice etico, Codice d'onore degli studenti)

# 1. Codice etico dell'Università degli studi di Trento (d.r. n. 285 del 29 maggio 2014) – Art. 5 (integrità), c. 10


- **Risultati dell'ingegno e plagio.** Ogni attività di ricerca si fonda sul **corretto riconoscimento e sulla corretta attribuzione dei risultati dell'ingegno.** Gli universitari evitano quindi ogni forma di **plagio** o di **impropria utilizzazione** dell'altrui attività intellettuale. Un eventuale plagio o impropria utilizzazione dell'attività intellettuale è ancora più grave qualora derivi da negligenza o dall'abuso di una posizione gerarchica o accademica. Con particolare riguardo alla redazione di tesi ed elaborati, nonché nello svolgimento delle prove di esame, è specifica responsabilità dei singoli rispettare queste regole evitando ogni forma di plagio e condotta disonesta. È compito inoltre di ogni universitario segnalare qualunque caso di plagio o di impropria utilizzazione dell'altrui attività intellettuale della quale venga a conoscenza.

# 1. Codice d'onore degli studenti (Università di Trento), d.r. n. 416 del 13 giugno 2016 - Condotte specifiche

- 1. Coerentemente con i valori generali del presente Codice d'onore ogni studente adotta condotte come quelle elencate di seguito:  
[...]  
g) non plagia opere altrui. Lo studente è consapevole che **costituisce plagio l'impropria riproduzione o l'indebita appropriazione dell'altrui attività intellettuale**. Per l'utilizzo di **idee, concetti, presentazioni, dati e di ogni altra informazione** riportata in scritti o interventi orali altrui ai fini della redazione di elaborati di qualsiasi tipo, anche in formato digitale, o di presentazioni orali deve essere citata correttamente la fonte, ovvero deve essere stato preventivamente acquisito il consenso espresso dell'autore/inventore.

# 1. Oltre il diritto d'autore

- Il diritto d'autore riconosce al titolare dell'esclusiva solo il diritto di controllare la riproduzione della forma espressiva di un'opera dell'ingegno, lasciando al pubblico dominio, cioè alla libera riproducibilità, le idee, i fatti e i dati
- Le regolamentazioni interne delle università vanno oltre la legge sul diritto d'autore
- Le norme etiche accademiche richiedono che anche l'uso di semplici idee e concetti altrui riceva un appropriato riconoscimento (standard elevato).



## 2. Intellectual Property (WIPO, WTO etc.): una categoria occidentale (americana?) alla conquista del mondo

# 2. La pseudo-proprietà intellettuale

Forme anomale di esclusiva

- Diritto sui generis sulle banche dati
- Contratto
- Misure tecnologiche di protezione
- Controllo di fatto
- Diritto dello Stato all'immagine del bene culturale



## 2. Esercizio. Caso

- La Skyscraper gestisce un sito web sul quale i consumatori possono compiere ricerche sui dati di volo delle compagnie aeree «low cost», raffrontarne i prezzi e, pagando una commissione, prenotare un volo. Essa ricava i dati necessari per rispondere ad una ricerca individuale in modo automatizzato, tra l'altro, da una raccolta di dati associata al sito web della Flydown Air, accessibile anche ai consumatori. Le condizioni generali del sito web della Flydown Air impediscono l'uso non autorizzato dei dati presenti nella stessa raccolta di dati per scopi commerciali. La Flydown Air agisce davanti al giudice civile di Trentor contro la Skyscraper per violazione dell'art. 102-bis della l. 1941/633 e delle condizioni generali di contratto.
- Qual è il problema giuridico?
- Qual è la soluzione?

## 2. Corte giustizia Infopaq C-5/08 (2009)

- Un atto compiuto nel corso di un procedimento di raccolta dati, consistente nella memorizzazione informatica di **un estratto di un'opera tutelata** composto da **undici parole** e nella stampa del medesimo, **può rientrare nella nozione di riproduzione parziale** ai sensi dell'art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, **qualora** gli **elementi in tal modo ripresi siano l'espressione della creazione intellettuale del loro autore**, il che dev'essere verificato dal giudice del rinvio.

## 2. Dir. 96/9 – Definizione di banca dati

2. Ai fini della presente direttiva per «banca di dati» si intende una raccolta di opere, **dati** o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo.

## 2. Dalla Cina... pardon dall'Europa con furore: art. 7 dir. 96/9



### CAPITOLO III

#### DIRITTO «SUI GENERIS»

#### *Articolo 7*

#### Oggetto della tutela

1. Gli Stati membri attribuiscono al costituente di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

## 2. Dir. 96/9 – Gli obiettivi di policy

- (7) considerando che per poter creare una banca di dati è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre è possibile copiarle o accedervi ad un costo molto più basso rispetto a quello richiesto per crearle autonomamente;
- (8) considerando che l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati del contenuto di una banca di dati rappresentano atti che possono comportare gravi conseguenze economiche e tecniche;
- (9) considerando che le banche di dati rappresentano uno strumento prezioso per lo sviluppo di un mercato dell'informazione all'interno della Comunità e che tale strumento sarà altresì utile in numerosi altri settori;

## 2. Dir. 96/9 – Gli obiettivi di policy

- (11) considerando che esiste attualmente un notevole squilibrio nel livello degli investimenti relativi alla costituzione di banche di dati tra i vari Stati membri, nonché tra la Comunità ed i più importanti paesi terzi produttori di banche di dati;
- (12) considerando che tale investimento nei moderni sistemi di memorizzazione e gestione delle informazioni non sarà effettuato all'interno della Comunità a meno che non venga introdotta una tutela giuridica stabile ed uniforme per tutelare i costitutori di banche di dati;

# 2. Lo studio del 2018 sull'impatto del SGR



**Study in support of the evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases**

**FINAL REPORT**

A study prepared for the European Commission  
DG Communications Networks, Content & Technology  
by:



technopolis group




## **Considerations on the performance of the Database Directive in relation to its objectives**

The effectiveness of the sui generis right, as a means to stimulate investment on databases, remains unproven and still highly contested. In consequence, highly vocal stakeholders and commentators have proposed its abolition.

However, most of the database makers who participated in the workshop organised in the context of the Study reported that it is an effective means to

# 2. La valutazione della Commissione UE sul SGR



- Despite providing some benefits at the stakeholder level, the sui generis right continues to have **no proven impact on the overall production of databases in Europe, nor on the competitiveness of the EU database industry**

## 2. Caso Ryanair

- «La PR Aviation gestisce un sito Internet sul quale i consumatori possono compiere ricerche sui dati di volo delle compagnie aeree «low cost», raffrontarne i prezzi e, pagando una commissione, prenotare un volo. **Essa ricava i dati necessari per rispondere ad una ricerca individuale in modo automatizzato, tra l'altro, da una raccolta di dati associata al sito Internet della Ryanair, accessibile anche ai consumatori**».

## 2. Caso Ryanair

- «L'accesso a detto sito Internet presuppone che il visitatore del sito accetti l'applicazione delle condizioni generali della Ryanair, barrando a tale scopo una casella. Alla data dei fatti del procedimento principale, tali condizioni contenevano le clausole seguenti: ...»

## 2. Caso Ryanair

- «... **L'utilizzo di qualsiasi sistema automatico o di applicazioni software volti ad estrarre dati a scopo commerciale (screen scraping) da questo sito o da [www.bookryanair.com](http://www.bookryanair.com) è proibito**; la sola eccezione ammessa riguarda terze parti che abbiano sottoscritto direttamente con Ryanair un contratto di licenza per accedere alle tariffe e alle informazioni su voli e orari al solo scopo di confrontarne i prezzi».

## 2. Caso Ryanair

- «Richiamandosi alla direttiva 96/9, alla legge sulle banche dati nonché all'Aw, **la Ryanair ha sostenuto che la PR Aviation aveva violato i suoi diritti sulla sua banca dati e aveva agito in contrasto con le condizioni generali di utilizzo** del suo sito Internet, pur accettate da quest'ultima società. La Ryanair ha chiesto la condanna della PR Aviation ad astenersi da ogni violazione dei suoi diritti, a pena di ammenda, e a versarle un risarcimento».

## 2. Caso Ryanair – questione pregiudiziale posta alla Corte di giustizia

- **«Se l'efficacia della direttiva [96/9] si estenda anche alle banche dati online che non sono tutelate dal diritto d'autore, ai sensi del capitolo II [di tale] direttiva, e neppure da un diritto sui generis, a norma del capitolo III [della medesima], nel senso che, anche per tale motivo, la libertà di utilizzare siffatte banche dati in applicazione (eventualmente per analogia) degli articoli 6, paragrafo 1, e 8, in combinato disposto con l'articolo 15 della direttiva [96/9], non può essere contrattualmente limitata».**

## 2. Corte di giustizia Ryanair Ltd v PR Aviation BV C-30/14 (2015)

- «La direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, dev'essere interpretata nel senso che essa non è applicabile a una banca dati non tutelata né dal diritto d'autore né dal diritto sui generis ai sensi di tale direttiva, con la conseguenza che gli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 15 della direttiva medesima **non ostano a che il creatore di una banca dati siffatta stabilisca limitazioni contrattuali all'utilizzo della stessa da parte dei terzi, fatto salvo il diritto nazionale applicabile**».

## 2. Corte di giustizia Ryanair Ltd v PR Aviation BV C-30/14 (2015)

- «35. Pertanto, la circostanza che una banca dati risponda agli elementi della definizione contenuta all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9 **non consente**, contrariamente a quanto sostenuto dalla PR Aviation, **di ritenere che a detta banca siano applicabili le disposizioni di tale direttiva che disciplinano il diritto d'autore e/o il diritto sui generis, se essa non soddisfa né il presupposto di applicazione della tutela mediante il diritto d'autore prevista all'articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva né il presupposto di applicazione della tutela mediante il diritto sui generis ex articolo 7, paragrafo 1, della direttiva stessa».**


## 2. Corte di giustizia Ryanair Ltd v PR Aviation BV C-30/14 (2015)

- «39. Dall'oggetto e dalla struttura della direttiva 96/9 risulta quindi che gli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 15 di tale direttiva, che istituiscono diritti aventi natura imperativa in favore degli utenti legittimi di una banca dati, **non sono applicabili a una banca dati che non sia tutelata né dal diritto d'autore né dal diritto sui generis ai sensi della suddetta direttiva, ragion per cui quest'ultima non osta all'adozione di clausole contrattuali aventi ad oggetto le condizioni di utilizzo di una simile banca dati».**

## 2. Ricordate la lezione precedente? Kindle: License Agreement and Terms of Use

- Unless specifically indicated otherwise, **you may not sell, rent, lease, distribute, broadcast, sublicense, or otherwise assign any rights to the Digital Content** or any portion of it to any third party, and you may not remove or modify any proprietary notices or labels on the Digital Content. **In addition, you may not bypass, modify, defeat, or circumvent security features that protect the Digital Content.**

# 2. Modchip



## 2. Esercizio. Caso Nintendo

- Le imprese Nintendo hanno adottato misure tecnologiche, vale a dire un sistema di riconoscimento **installato sulle consolle**, nonché il **codice criptato del supporto fisico sul quale sono registrati i videogiochi protetti dal diritto d'autore**. Tali misure hanno l'effetto di impedire l'utilizzazione di copie illegali di videogiochi. I giochi sprovvisti di un codice non possono essere avviati su nessuno dei due tipi di dispositivi commercializzati dalle imprese Nintendo.

## 2. Caso

- Le imprese Nintendo hanno rilevato l'esistenza degli apparati di PC Box i quali, una volta installati sulla console, **eludono il sistema di protezione presente sull'«hardware» e consentono l'utilizzazione di videogiochi contraffatti.**
- Ritenendo **che gli apparati di PC Box fossero principalmente diretti ad eludere e ad evitare le misure tecnologiche di protezione dei giochi Nintendo, le imprese Nintendo hanno citato in giudizio PC Box e 9Net dinanzi al Tribunale di Milano.**




## 2. Caso

- PC Box commercializza le console originali di Nintendo in **combinazione con un «software» aggiuntivo costituito da talune applicazioni di produttori indipendenti, gli «homebrews», ideate espressamente per essere utilizzate su simili console e il cui utilizzo richiede la previa installazione degli apparati di PC Box che disattivano il dispositivo installato che costituisce la misura tecnologica di protezione.**
- Ad avviso di PC Box, **la reale finalità perseguita dalle imprese Nintendo è quella di impedire l'uso di un «software» indipendente, che non costituisce una copia illegale di videogiochi, ma che è diretto a consentire la fruizione sulle console di file MP3, film e video, al fine di sfruttare pienamente tali console.**

## 2. Esercizio Problema

- L'impresa che commercializza un apparato volto a disattivare il dispositivo installato da Nintendo per fare in modo la propria console sia compatibile solo con i videogiochi Nintendo viola il diritto d'autore di quest'ultima sui medesimi videogiochi?

## 2. Il lato oscuro della dicotomia: materiale/immateriale



## 2. WCT (1996) art. 11 - Obligations concerning Technological Measures

- Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.

## 2. Il divieto di produrre e commercializzare tecnologie principalmente finalizzate all'elusione

- Divieto di produrre e commercializzare tecnologie principalmente finalizzate all'elusione
- Dal controllo dell'opera al controllo della macchina
- Problemi di abuso monopolistico del diritto d'autore

## 2. 17 U.S. Code § 1201 - Circumvention of copyright protection systems

### (b) ADDITIONAL VIOLATIONS.—

- **(1)** No person shall manufacture, import, offer to the public, provide, or otherwise traffic in any technology, product, service, device, component, or part thereof, that—
- **(A)** is primarily designed or produced for the purpose of circumventing protection afforded by a technological measure that effectively protects a right of a copyright owner under this title in a work or a portion thereof;
- **(B)** has only limited commercially significant purpose or use other than to circumvent protection afforded by a technological measure that effectively protects a right of a copyright owner under this title in a work or a portion thereof; or
- **(C)** is marketed by that person or another acting in concert with that person with that person's knowledge for use in circumventing protection afforded by a technological measure that effectively protects a right of a copyright owner under this title in a work or a portion thereof.

2. Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc., 387 F. 3d 522 (Ct. App. 6th Circ. 2004)

- Una causa di questo tipo non ha niente a che fare con la pirateria di materiale protetto da copyright e rappresenta invece un chiaro **tentativo di comprimere la concorrenza sul mercato a valle delle cartucce.**


## 2. Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Techs, Inc., 381 F. 3d 1178 (Ct. App. Fed. Circ. 2004)

- La tutela delle MTP dunque può essere **reclamata solo sulla base della ragionevole sussistenza di una relazione tra MTP e diritti garantiti dal Copyright Act.**

## 2. Dir. 2001/29/CE Infosoc – Art. 6

- 2. Gli Stati membri prevedono **un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi, che: a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere, o b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche.**

## 2. Modchip



## 2. Corte giustizia C-355/12 - 2014

- L'art. 6, par. 3, direttiva 2001/29/Ce del parlamento europeo e del consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che **la nozione di «efficace misura tecnologica» può comprendere misure tecnologiche dirette prevalentemente ad equipaggiare con un dispositivo di riconoscimento non solo il supporto che contiene l'opera protetta, come il videogioco, al fine di proteggerla da atti non autorizzati dal titolare di un diritto d'autore, ma altresì le apparecchiature portatili o le consolle destinate a garantire l'accesso a tali giochi e la loro utilizzazione.**

## 2. Corte giustizia C-355/12 - 2014

- 36 A tal proposito, nell'ambito dell'esame della finalità dei suddetti dispositivi, prodotti o componenti, la prova dell'uso che i terzi effettivamente ne fanno sarà, in funzione delle circostanze di cui trattasi, particolarmente rilevante. Il giudice del rinvio può esaminare, segnatamente, **con quale frequenza** gli apparati di PC Box vengono effettivamente utilizzati per consentire l'uso di copie non autorizzate di giochi Nintendo, e con licenza Nintendo, sulle consolle Nintendo, nonché la frequenza con cui tali apparati sono utilizzati a fini che non violano il diritto d'autore sui giochi Nintendo o con licenza Nintendo.

## 2. Corte giustizia C-355/12 - 2014

- Spetta al giudice nazionale verificare **se altre misure, o misure non installate sulle consolle, possano causare minori interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti del titolare.** A tal fine, rileva prendere in considerazione, segnatamente, i costi relativi ai diversi tipi di misure tecnologiche, gli aspetti tecnici e pratici della loro attuazione nonché la comparazione dell'efficacia di tali diversi tipi di misure tecnologiche per quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare, efficacia che, tuttavia, non deve essere assoluta.

## 2. Corte giustizia C-355/12 - 2014

- Spetta altresì al suddetto giudice **esaminare la finalità dei dispositivi, dei prodotti o dei componenti che possono eludere le citate misure tecnologiche.** A tal riguardo, **la prova dell'uso che i terzi effettivamente ne fanno sarà, in funzione delle circostanze di cui trattasi, particolarmente rilevante.** Il giudice nazionale può esaminare, segnatamente, **con quale frequenza tali dispositivi, prodotti o componenti vengono effettivamente utilizzati in violazione del diritto d'autore nonché la frequenza con cui sono utilizzati a fini che non violano il suddetto diritto.**

## 2. Cass. Pen. 3 settembre 2007: un obiter dictum sconcertante

- “Non è questa la sede per affrontare la questione dei ‘dritti digitali’ (o DRMs, dall’ espressione anglosassone ‘Digital Rights Management’ ), ma la Corte non può esimersi dal sottolineare la delicatezza dei temi coinvolti dall’ esigenza di assicurare tutela alle opere dell’ ingegno in un contesto in cui i titolari dell’ opera e dei suoi diritti possono sommare la qualità di titolari esclusivi anche degli strumenti tecnologici indispensabili all’ utente per fruire del prodotto, con il rischio, a tutti evidente, della creazione di limitazione dei diritti dell’ individuo e del consumatore potenzialmente sproporzionata. Da questo punto di vista, ad esempio, qualche perplessità sorgono a seguito delle pratiche, adottate da alcune multinazionali, tra cui la stessa Sony, di frazionamento del mercato, così come meriterebbero ulteriore attenzione i rischi di posizione dominante o di compressione della concorrenza derivanti dall’ obbligo di acquistare unicamente specifici apparati (di costo rilevante) che viene imposto al consumatore che intenda utilizzare un’ opera di ingegno contenuta in un supporto che necessita di quel tipo di apparato per poter essere finita e ‘consumata’ . **E tuttavia, l’ attualità dei rischi ricordati (rischi che dovranno trovare in altre sedi istituzionali le eventuali opportune risposte) non può avere influenza sul giudizio circa le condotte che comportano violazione delle misure poste a protezione del diritto d'autore nel settore dei prodotti digitali”**

## 2. Art. 32-quater LdA (art. 14 dir. 2019/790)

- **1. Alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, anche come individuate all'articolo 2, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un'opera originale. Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

## 2. Ad es.

- Wikipedia
- Autoritratto, 1883-84, Barletta, Pinacoteca De Nittis
- [Giuseppe De Nittis - https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/giuseppe-de-nittis-puglia-opere-barletta](https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/giuseppe-de-nittis-puglia-opere-barletta)
- The last self-portrait of Giuseppe De Nittis, left incomplete because the artist died before completing it.



## 2. Art. 107 d.lgs. 2004/42 Codice dei beni culturali

- 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali **possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.**
- 2. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale.

## 2. Art. 108, c.1 d.lgs. 2004/42 Codice dei beni culturali

- **1. I canoni di concessione ed i corrispettivi** connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
  - a) del **carattere delle attività** cui si riferiscono le concessioni d'uso;
  - b) dei **mezzi e delle modalità di esecuzione** delle riproduzioni;
  - c) del **tipo e del tempo di utilizzazione** degli spazi e dei beni;
  - d) **dell'uso e della destinazione delle riproduzioni**, nonché dei **benefici economici** che ne derivano al richiedente.

## 2. Art. 108, c. 3 d.lgs. 2004/42 Codice dei beni culturali

- «3. Nessun canone è dovuto per le **riproduzioni** richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, **purché attuate senza scopo di lucro**. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente».

## 2. Art. 108, c. 3-bis d.lgs. 2004/42 Codice dei beni culturali

- 3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte **senza scopo di lucro**, per finalità di **studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale**:
- 1) la **riproduzione** di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne' l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne' , all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;
- 2) la **divulgazione** con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, **legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.**

## 2. Dir. UE 1024/2019 – Open Data Directive

- Art. 3 i documenti del settore pubblico sono riutilizzabili per scopi commerciali e non commerciali
- Art. 6 il riutilizzo dei documenti è gratuito
- Art. 6 (4) documenti musei [deroga]: «Il totale delle entrate ricavate dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi della loro raccolta, produzione, riproduzione, diffusione e archiviazione dei dati, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti»

# 2. Dir. UE 1024/2019 – Open Data Directive

- Cons. 38
- Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi dovrebbero poter imporre corrispettivi superiori ai costi marginali per non ostacolare il proprio normale funzionamento. Nel caso di detti enti pubblici il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali o informazioni commerciali a carattere riservato. Per le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, tenendo conto delle loro peculiarità, nel calcolare l'utile ragionevole sugli investimenti possono essere presi in considerazione i prezzi praticati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili.

## 2. D.lgs. 24 gennaio 2006 , n. 36 dati aperti settore pubblico

- Art. 7, c. 3-bis tariffazione musei (attuazione art. 6 (4) Open Data Directive)

# 2. D.M. 161/2023

The screenshot shows the top section of the MiC DELLA CULTURA website. At the top left is the logo with the text 'MiC DELLA CULTURA'. To the right are social media icons for Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, and a location pin, followed by an email icon and a share icon. A search bar with the placeholder text 'Cerca...' and a magnifying glass icon is on the far right. Below this is a dark blue navigation bar with the following menu items: 'Ministero', 'Attività e Servizi', 'Atti e Normativa', 'Luoghi della Cultura', 'Eventi', 'Sala Stampa', and 'Trasparenza'. The main content area has a blue background with a faint geometric pattern. On the left, the title of the article is written in large, bold, white capital letters: 'D.M. 161 11/04/2023 LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI MINIMI DEI CANONI E DEI CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE D'USO DEI BENI IN CONSEGNA AGLI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA STATALI'. On the right side of this area, there is a 'Pubblicato il:' section with the date '11 Aprile 2023', an 'ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER' section with an input field for 'Inserisci email' and a right-pointing arrow, and a checkbox for 'Acconsento al trattamento dei dati'.

## 2. D.M. 161/2023, art. 2 (ambito di applicazione)

- 1. Le Linee guida di cui all'articolo 1, comma 1, definiscono gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi di concessione richiesti ai singoli richiedenti per l'uso di spazi e la riproduzione dei beni culturali in consegna ad istituti e luoghi della cultura dello Stato, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- 2. **Indipendentemente dal canone o dal corrispettivo individuato, la concessione per l'uso e la riproduzione dei beni culturali è comunque subordinata alla previa verifica di compatibilità della destinazione d'uso della riproduzione con il carattere storico-artistico dei medesimi beni culturali, ai sensi dell'articolo 20 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

## 2. Art. 20 - Interventi vietati - d.lgs. 2004/42 Codice dei beni culturali

- 1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
- 2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.

## 2. D.M. 161/2023, art. 3 (contenuto e modalità di adozione degli elenchi)

- 1. I canoni e i corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto sono definiti mediante elenchi e adottati da ciascun istituto e luogo della cultura che ha in consegna i beni, in conformità con quanto previsto dall'Allegato al presente decreto.
- 2. Gli elenchi di cui al comma 1, in considerazione delle specificità e delle peculiarità dei beni in consegna, possono comunque contenere disposizioni integrative, nonché prevedere canoni e corrispettivi superiori rispetto a quanto contenuto nelle Linee guida di cui all'Allegato al presente decreto. [...]

# 2. D.M. 161/2023, allegato

## A.2 RIPRODUZIONI A SCOPO DI LUCRO

Nei casi in cui le **riproduzioni di beni culturali e/o il riuso delle relative copie o immagini** siano effettuati **a scopo di lucro** per il tramite dei macro-prodotti di cui alla Tabella 1, Sezione A, il richiedente è tenuto al pagamento di un corrispettivo, che viene determinato moltiplicando:

- la **Tariffa unitaria** di cui alla **Tabella 2** (*Rimborso per riproduzioni senza scopo di lucro / Tariffa unitaria, sub colonna “Rimborso”*); per
- un **coefficiente** differenziato in funzione dell'*uso/destinazione* delle riproduzioni, secondo quanto previsto dalla **Tabella 3** (*Uso/destinazione delle riproduzioni*);

Tabella 3 – Uso/destinazione delle riproduzioni

Mezzi	Coefficiente
Editoria e riviste scientifiche di settore in canali commerciali <i>online</i> /cartacea	1
Pubblicazioni <i>online</i>	
<i>Brochure</i> , manifesti, locandine, promozione su altri media in occasione di mostre o esposizioni	3
Pubblicazioni in copertina	4
Pubblicazioni diverse da quelle scientifiche (cartacee e/o <i>e-book</i> )	7

## 2. D.M. 161/2023, allegato

Mezzi	Coefficiente
Merchandising (immagini di beni su prodotti commerciali di qualsiasi genere)	dal 5% al 25% del prezzo finale di vendita in relazione alla singola categoria merceologica
Uso promozionale e pubblicitario (associazione tra immagine e marchio)	10

- moltiplicato per un **coefficiente** relativo alla *quantità* delle riproduzioni da effettuarsi (numero minimo e massimo di riproduzioni su diverse classi dimensionali) o relativo alla *tiratura* (numero minimo e massimo di copie delle pubblicazioni per le quali si intende utilizzare le riproduzioni) in funzione del mezzo di comunicazione scelto, secondo quanto riportato nella **Tabella 4** (*Quantità/Tiratura delle riproduzioni*). I coefficienti di quantità e tiratura sono applicati alternativamente in funzione della tipologia di mezzo utilizzato per la riproduzione del bene (ad esempio, tiratura per le pubblicazioni, quantità per i *gadget*).

Tabella 4 – Quantità/Tiratura delle riproduzioni

Quantità (per prodotti commerciali)	Coefficiente
Fino a 1.000 pezzi	2,00
Da 1.001 a 2.000 pezzi	3,00
Da 2.001 a 4.000 pezzi	4,50
da 4.001 a 8.000 pezzi	6,00
Da 8.001 a 12.000 pezzi	7,50
Per ogni ulteriore "pacchetto" di 1000 pezzi vi è un coefficiente addizionale pari a 0,5	

## 2. D.M. 161/2023, allegato

In caso di *e-book*, la nozione di “tiratura” si intende quale “numero di *download* stimati”.

Qualora il numero di *download* effettivo superi quello stimato, il concessionario informa tempestivamente il concedente per consentire a quest’ultimo di determinare un corrispettivo integrativo.

### ***Esempio:***

*Tipologia di richiesta:* *Due stampe fotografiche 24 x 30 in bianco e nero per riviste scientifiche di settore fino a 1000 copie e con prezzo di copertina  $\leq 50$  euro*

*Tariffa applicata:*  $(2 \times 4,00 \text{ €}) \times 1 \times 2,50 = 20,00 \text{ €}$

# 2. D.M. 161/2023 - Reazioni

AIPD Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti

ASSOCIAZIONE per l'INFORMATICA UMANISTICA e la CULTURA DIGITALE

SISMED

SI SBB

ASTRICH

AIIDUSA

fisico

CINEMA

AIPH

SSEM

Società Italiana per la STORIA DELL'ETÀ MODERNA

SOCIETÀ STUDI STORIA delle ISTITUZIONI

adi

ARab

cia

ANNA

ICOM

AIB

anai

Associazione Nazionale Archivistica Italiana

A proposito del DM 11 aprile 2023, n. 161 che introduce nuovi criteri di tariffazione sulla riproduzione e il riuso di beni in consegna a istituti e a luoghi della cultura statali

**AISA**  
Associazione italiana per la promozione della scienza aperta

Associazione Organi Statuto Attività Notizie Politiche Seguiaci Scrivici Sostienici Mappa del sito Privacy

**Immagini dei beni culturali e uso a scopo scientifico: lettera aperta al ministro della cultura**

Publicato il 3 Maggio 2023, aggiornato il 3 Maggio 2023 da AISA -

Con questa lettera aperta l'Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) chiede l'immediato cambiamento delle politiche ministeriali in materia di uso a scopo scientifico delle immagini dei beni culturali.

Nell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023 e per il triennio 2023-2025 (d.m. n. 8 del 13/01/2023) e nelle successive Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali (d.m. n. 161 dell'11/04/2023) si stabiliscono principi e regole che danneggiano la ricerca scientifica, contraddicono decenni di politiche di scienza aperta e di apertura del patrimonio culturale (politiche, peraltro, trasversali a governi di diverso segno politico) e pongono l'Italia fuori dagli indirizzi internazionali e dell'Unione Europea.

La nuova politica inaugurata dal Ministero della Cultura emerge dai seguenti principi contenuti nell'Atto di indirizzo sopra citato (corsivi aggiunti):

Cerca ...

Articoli recenti

La peer review in un'epoca di scienza dibattito transdisciplinare (27 settembre 14.00 online)

Il futuro della scienza aperta: intellettuali, valutazione, in formazione (Bari, 19-20 ottobre 2022)

La parola dell'ANVUR: Open Resear l'accordo europeo per la rifu valutazione della ricerca

Premio per tesi sulla scienza ap commissione giudicatrice

Premio per tesi sulla scienza ap 2023

creativecommons Italia

**del D.M. 11 aprile 2023, n. 161 sulla ricerca e sulla circolazione delle immagini del patrimonio culturale italiano (ITA & ENG)**

13/06/2023



No al pagamento di balzelli per le immagini dei beni culturali

## 2. Corte dei conti - Deliberazione 20 ottobre 2023, n. 76/2023/G

- Deve, però, rilevarsi che appare in controtendenza l'adozione del recente Decreto Ministeriale (D.M. 161 dell'11.4.2023) con il quale è stato sostanzialmente introdotto un vero e proprio "tariffario" nel campo del riuso e della riproduzione di immagini; così incidendo su temi centrali connessi allo studio ed alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, nonché ad una più ampia circolazione delle conoscenze.

## 2. Corte dei conti - Deliberazione 20 ottobre 2023, n. 76/2023/G

- Il diritto comunitario ha sempre fornito precise indicazioni (da ultimo v. Direttiva (UE) 2019/1024 – Public Sector Information) in tema di libero riuso (Open Access), anche a fini commerciali, delle riproduzioni digitali prodotte dagli istituti culturali pubblici per fini di pubblica fruizione.

## 2. Corte dei conti - Deliberazione 20 ottobre 2023, n. 76/2023/G

- **L'Open Access ha da tempo dimostrato di essere un potente moltiplicatore di ricchezza** non solo per le stesse istituzioni culturali (si vedano le ben note best practices nazionali ed internazionali), ma anche in termini di incremento del PIL ed è quindi considerato un asset strategico per lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei Paesi membri dell'Unione.

## 2. Corte dei conti - Deliberazione 20 ottobre 2023, n. 76/2023/G

- **L'introduzione di un "tariffario" siffatto pare, peraltro, non tener conto né delle peculiarità operative del web, né del potenziale danno alla collettività da misurarsi anche in termini di rinunce e di occasioni perdute; ponendosi, così, in evidente contrasto anche con le chiare indicazioni che provengono dal Piano Nazionale di Digitalizzazione (PND) del patrimonio culturale.**

## 2. Nuovo decreto ministeriale (2024)

- [D.M. 108 21/03/2024](#) Modifiche al decreto del Ministro della cultura [11 aprile 2023, rep. n. 161,](#) recante “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali”

## 2. D.M. 108 21/03/2024 - A.1.1 – Riproduzioni eseguite da privati in autonomia

- [...]
- Resta fermo che, al di fuori dei casi di cui al citato articolo 108, comma 3- bis, **è necessaria l'autorizzazione dell'autorità (istituto) che ha in consegna il bene**. Qualora le riproduzioni siano effettuate tramite l'uso degli spazi, è necessaria da parte dell'Amministrazione la concessione d'uso, la quale potrà comprendere un eventuale canone.

## 2. D.M. 108 21/03/2024 - A.2.1 – Rimborso per le riproduzioni

- Analogamente, sono da considerarsi libere – in quanto finalizzate a “studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale” ai sensi del citato articolo 108, comma 3-bis, del Codice – le riproduzioni di immagini di beni culturali contenute in pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque (**c.d. open access**) in quanto prive di un prezzo di copertina.

## 2. D.M. 108 21/03/2024 - A.2.1 – Rimborso per le riproduzioni

Si specifica che sono gratuite:

1. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per i volumi a cui viene riconosciuto dall'ente concedente un carattere scientifico (contributi in volume, atti di convegni nazionali ed internazionali) e accademico;
2. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per volumi e riviste a cui viene riconosciuto dall'ente concedente un contenuto divulgativo e didattico;
3. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per i cataloghi d'arte, di mostre e manifestazioni culturali con tiratura fino a 4000 copie;
4. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per le riviste scientifiche e di Classe A di cui agli elenchi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

## 2. D.M. 108 21/03/2024 - A.2.1 – Rimborso per le riproduzioni

5. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per pubblicazioni in giornali e periodici nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca;
6. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso destinate alle pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque senza il pagamento di un prezzo (c.d. *open access*);
7. le riproduzioni di beni culturali eseguite autonomamente da chiunque (come ad esempio studenti, studiosi, ricercatori, docenti universitari) effettuate a scopo non lucrativo e non destinate alla vendita;
8. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per la realizzazione del materiale espositivo, scientifico, didattico e divulgativo di mostre e manifestazioni culturali organizzate da un organo del Ministero ovvero da enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale attuate senza scopo di lucro. Nel caso di richieste relative a un elevato numero di immagini, la gratuità può essere concessa solo nell'ambito di accordi di collaborazione istituzionale. Si precisa che il biglietto di ingresso non è di per sé sufficiente a caratterizzare una iniziativa di valorizzazione come a fine di lucro, ma va valutato l'insieme delle circostanze in cui si realizza l'iniziativa stessa.


## 2. La nuova mostruosa pseudo-proprietà intellettuale mascherata da diritto della personalità

- Il diritto dello Stato (italiano) all'immagine del bene culturale
- Art. 10 codice civile (diritto all'immagine) + art. 107-108 codice beni culturali
- Controllo censorio e leva per il profitto




## 2. Quando nasce un diritto... [mostruoso e diabolico]


- La nascita giurisprudenziale di un diritto mostruoso: il diritto all'immagine del bene culturale
- Una pseudo-proprietà intellettuale



# 2. Uomo Vitruviano/Ravensburger




[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Da\\_Vinci\\_Vitruve\\_Luc\\_Vi\\_atur.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Da_Vinci_Vitruve_Luc_Vi_atur.jpg)



[https://www.eprice.it/puzzles-RAVENSBURGER/d-4945143\\_89](https://www.eprice.it/puzzles-RAVENSBURGER/d-4945143_89)

## 2. Trib. Venezia ord. dec. 24.10.2022

- «Alla luce dell'affermata applicabilità [...] della disciplina italiana costituita dal codice dei Beni Culturali [...] e dal codice civile ne consegue che tale condotta appare costituire illecito determinante un danno risarcibile ex artt. 2043 e 2059 c.c., laddove il danno è costituito, in primo luogo, dallo **svilimento dell'immagine** e della denominazione del bene culturale (perché riprodotti e usati senza autorizzazione e controllo rispetto alla destinazione) e, in secondo luogo, dalla **perdita economica** patita dall'Istituto museale (per il mancato pagamento del canone di concessione e dei corrispettivi di riproduzione)» .



## 2. David/GQ

## 2. Trib. Firenze sent. dec. 20.04.2022

- “al pari del diritto all’immagine della persona, positivizzato all’art. 10 c.c., **può configurarsi un diritto all’immagine anche con riferimento al bene culturale**; tale diritto trova il proprio fondamento normativo in una espressa previsione legislativa ovvero negli artt. 107 e 108 del d.lgs. 42/2004, che costituiscono norme di diretta attuazione dell’art. 9 della Costituzione [...]»

## 2. David/Brioni



## 2. Trib. Firenze sent. dec. 26.08.2023

- «La tassatività di tali ipotesi derogatorie [dell'art. 108 c.b.c.] **conferma, a contrario, l'esistenza in via generale nell'ordinamento di un diritto all'immagine dei beni culturali**, che è garantito attraverso il divieto di riprodurre il bene culturale in assenza di autorizzazione».

## 2. Trib. Firenze sent. dec. 26.08.2023

- «[...] il David è una delle **massime espressioni artistiche e scultoree** (espressione, forse, impareggiabile!) del nudo maschile, che il **genio** di Michelangelo ha concepito e realizzato come tale, per **esaltare la bellezza e la perfezione del corpo umano con una meticolosa attenzione a tutti i dettagli anatomici**».

## 2. Trib. Firenze sent. dec. 26.08.2023

- «Di contro, la condotta contestata alle società convenute – e di fatto posta in essere – si è concretata nella utilizzazione del David come manichino, per esaltare e promuovere – attraverso una operazione di vestizione, che è l'esatto contrario dell'idea dell'artista – le capacità sartoriali della Brioni S.p.A. **L'opera del genio michelangeloesco è, pertanto, volgarmente asservita a finalità pubblicitarie e commerciali».**



## 2. Trib. Firenze sent. dec. 26.08.2023

- «A proposito del presunto carattere di “creatività” che caratterizzerebbe l’operazione di Brioni S.p.A., si rileva che l’operazione posta in essere da Brioni si identifica con una campagna promozionale, per pubblicizzare l’attività aziendale. [...]
- Dunque, **la finalità dell’operazione non è la creazione di una nuova opera**, bensì l’utilizzo di un’ “opera” (“icona”) che già esiste per mostrare e pubblicizzare le capacità di sartoria che si intende promuovere e poi commercializzare.
- Quanto, poi, alla pretesa “diversità” dell’opera utilizzata, è irrilevante che non sia stata utilizzata, per la campagna pubblicitaria, l’opera originale del David».

## 2. Trib. Firenze sent. dec. 26.08.2023

- «Nel caso in esame, si configura, senz'altro, **un danno patrimoniale derivante dal mancato pagamento (e, quindi, introito) del corrispettivo di cui all'art. 108 C.B.C.** per l'uso dell'immagine del David a scopi pubblicitari».

## 2. Trib. Firenze sent. dec. 26.08.2023

- «Quanto al **danno non patrimoniale**, è innegabile che:  
[...] **il riferimento alla “Nazione”** (piuttosto che allo Stato) è assai pregnante e significativo, in quanto rimanda notoriamente a quel complesso di persone che hanno comunanza di origini, di lingua, di storia e di cultura e che hanno coscienza di tali elementi unificanti, per cui l’art. 9 Cost. attribuisce senz’altro valenza identitaria al patrimonio storico ed artistico;»

## 2. Trib. Firenze sent. dec. 26.08.2023

- «[...] di conseguenza, visto che ai sensi **dell'art. 2 Cost.** è garantito il diritto alla **identità individuale**, inteso come diritto a non vedere alterato all'esterno e quindi travisato, offuscato o contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, sarebbe del tutto irragionevole postulare l'assenza del rimedio risarcitorio a fronte di lesioni dell'interesse non patrimoniale presidiato dall'art. 9 Cost., che si identifica con l'identità collettiva dei cittadini che si riconoscono come appartenenti alla medesima Nazione anche in virtù del patrimonio artistico e culturale che, per l'appunto, alla luce della declinazione sancita nell'art. 1 C.B.C., è parte costitutiva della memoria della comunità nazionale».

## 2. Trib. Firenze sent. dec. 26.08.2023

- «Nel caso di specie, le società convenute hanno gravemente leso tali interessi, svilendo, **offuscando, mortificando, umiliando l'alto valore simbolico ed identitario dell'opera d'arte ed asservendo la stessa a finalità pubblicitarie e commerciali.**
- Non v'è chi non veda come gli elementi emersi e le considerazioni svolte in questa sede diano conto della gravità dell'offesa e come concorrano a dar conto della gravità del danno anche la notorietà delle società convenute».

## 2. La difesa del decoro. Quis custodiet ipsos custodes?

- Trib. Firenze sent. dec. 26.08.2023
- «Di contro, la condotta contestata alle società convenute [...] si è concretata nella utilizzazione del David come manichino, per esaltare e promuovere – attraverso una operazione di vestizione, che è l'esatto contrario dell'idea dell'artista – le capacità sartoriali della Brioni S.p.A. **L'opera del genio michelangiolesco è, pertanto, volgarmente asservita a finalità pubblicitarie e commerciali**».



## 2. Il caso Ravensburger davanti ai giudici tedeschi

- Landgericht Stuttgart, [Ravensburger](#)  
[AG/Ministero della Cultura](#), 14.03.2024 ([trad. it.](#))

### 3. L'impero della valutazione (bibliometrica) e degli oligopoli



# 3. La morte dell'autore scientifico: un circolo vizioso



# 3. Submission

- ... (mi) sottometto ergo sono



### 3. (Firma e) pubblica! O muori!

- Publish or perish
- L'autore cede **gratuitamente**, **pienamente**, **definitivamente** e **in via esclusiva** all'editore tutti i diritti economici...



### 3. Il mio nome è ANVUR



- R. Caso, Il mio nome è ANVUR: agente (dipendente) con licenza di valutare (numericamente), <https://www.robertocaso.it/2024/01/21/il-mio-nome-e-anvur-agente-dipendente-con-licenza-di-valutare-numericamente/>

# 3. Pagano: Il capitalismo dei monopoli intellettuali (2021)

- «**Il capitalismo dei monopoli intellettuali** costituisce una nuova forma di capitalismo ben distinta dalle precedenti sia per la natura delle forze produttive prevalentemente impiegate sia per i diritti di proprietà che si configurano spesso come dei monopoli su beni non rivali. **Esso conduce a un aumento della diseguaglianza e una stagnazione secolare e costituisce anche un pericolo per la democrazia.** Come cambiare questa forma di capitalismo è [la sfida del nostro tempo](#). Una sfida che non possiamo permetterci di perdere».



# 3. Wu: La maledizione dei giganti (2021)

- «**Le nazioni democratiche hanno disperatamente bisogno di fare qualcosa contro la concentrazione di ricchezza e potere privato e i suoi effetti sulla politica**»
- «Siamo tornati alla lotta tra i sistemi democratici e quelli autoritari, e se la democrazia non fornisce qualche risposta ai problemi causati dal capitalismo sfrenato potremmo non vincere»



# 3. Florio: La privatizzazione della conoscenza (2021)

- “[...] le sette sorelle dell’economia digitale attirano conoscenze e capitale umano mettendolo al servizio di un’agenda di accumulazione di capitale. Se questo avviene senza ostacoli è anche perché la legislazione che si è voluta applicare alla protezione del consumatore e alla regolazione del mercato in settori come ad esempio la telefonia mobile non si è voluta applicare a queste piattaforme. **Non vi è nulla di intrinsecamente tecnologico in questo, è una scelta politica derivante da circostanze reversibili».**



# 3. L'oligopolio dell'editoria scientifica (2015)

## The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era

Vincent Larivière , Stefanie Haustein, Philippe Mongeon

Published: June 10, 2015 • <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127502>

Article	Authors	Metrics	Comments	Media Coverage
---------	---------	---------	----------	----------------

### Abstract

Introduction

Methods

Results

Discussion and

Conclusion

Acknowledgments

Author Contributions

References



Reader Comments

Figures

### Abstract

The consolidation of the scientific publishing industry has been the topic of much debate within and outside the scientific community, especially in relation to major publishers' high profit margins. However, the share of scientific output published in the journals of these major publishers, as well as its evolution over time and across various disciplines, has not yet been analyzed. This paper provides such analysis, based on 45 million documents indexed in the Web of Science over the period 1973-2013. It shows that in both natural and medical sciences (NMS) and social sciences and humanities (SSH), Reed-Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer, and Taylor & Francis increased their share of the published output, especially since the advent of the digital era (mid-1990s). Combined, the top five most prolific publishers account for more than 50% of all papers published in 2013. Disciplines of the social sciences have the highest level of concentration (70% of papers from the top five publishers), while the humanities have remained relatively independent (20% from top five publishers). NMS disciplines are in between, mainly because of the strength of their scientific societies, such as the ACS in chemistry or APS in physics. The paper also examines the migration of journals between small and big publishing houses and explores the effect of publisher change on citation impact. It concludes with a discussion on the economics of scholarly publishing.

# 3. I costi per le biblioteche di ricerca (USA)



### 3. Domanda: il costo dell'abbonamento alle banche dati (5 minuti)

- Ad es., quanto costano gli abbonamenti di un anno della biblioteca dell'Università di Trento alle banche dati scientifiche proprietarie ad accesso chiuso?
- Quanto costano quelli di Unisalento?

# 3. Quando è la rivista a leggere te!

Surveillance Publishing

Jefferson D. Pooley

Muhlenberg College  
pooley@muhlenberg.edu  
jeffpooley.com

*A working paper, under review*

SPARC\*

## LANDSCAPE ANALYSIS

The Changing Academic Publishing Industry – Implications for Academic Institutions

« Mysterious Triality | Main | The Binary Octahedral Group »

December 4, 2021

Surveillance Publishing

Posted by John Baez

Björn Brembs recently explained how

"massive over-payment of academic publishers has enabled them to buy surveillance technology covering the entire workflow that can be used not only to be combined with our private data and sold, but also to make algorithmic (aka 'evidenced') employment decisions."

Reading about this led me to this article:

- Jefferson D. Pooley, [Surveillance publishing](#).

It's all about what publishers are doing to make money by collecting data on the habits of their readers. Let me quote a bunch!

## Stop Tracking Science

The major academic publishers have made collection and trading of data about the research interests of individuals, groups and research institutions their new business model. Data about your scientific activities are collected in real time

Bold ideas and critical thoughts on science.

ELEPHANT  
IN THE LAB

INFRASTRUCTURE OPEN SCIENCE GLOBAL SCIENCE ETHICS IMPACT AUTHORSHIP

SIEMS, R.

When your journal reads you

14 April 2021 | doi:10.5281/zenodo.4683778 | No Comments



SPARC\*

## NAVIGATING RISK IN VENDOR DATA PRIVACY PRACTICES

An Analysis of Elsevier's ScienceDirect



Trento Law and Technology

Research Group

Student Paper n. 86

IL CAPITALISMO DEI MONOPOLI INTELLETTUALI E L'EDITORIA DELLA SORVEGLIANZA. UN'ANALISI DELLE POLITICHE EUROPEE SULL'OPEN SCIENCE E SULLA REGOLAZIONE DEI DATI

CAMILLA FRANCH

lawtech

# 3. Surveillance Capitalism, Surveillance Teaching



## Sulle spalle dei mercanti? Teledidattica e civiltà tecnologica

Maria Chiara Pievatolo 

26 aprile 2022

Quest'opera è distribuita con licenza [«CC BY-SA 4.0»](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### Indice

<b>1 Teledidattica e pandemia: una questione di fede?</b>	3
<b>2 Infrastruttura: una discussione emergente</b>	9
2.1 Marzo 2021: informatica o <i>computer science</i> ?	13
2.2 Pedagogia: universitaria o tecno-feudale?	15
<b>3 La forma della pubblicità</b>	19
<b>A Il formato delle presentazioni: (non) condividere PDF su Microsoft Teams</b>	22
<b>B La biblioteca esautorata: l'accesso pubblico per Google Scholar</b>	23
<b>Riferimenti bibliografici</b>	25

# 3. La c.d. intelligenza artificiale uccide l'autore scientifico (e il revisore)

**nature**

Explore content ▾ About the journal ▾ Publish with us ▾ | **Subscribe**

[nature](#) > [news](#) > article

NEWS | 18 January 2023

## ChatGPT listed as author on research papers: many scientists disapprove

At least four articles credit the AI tool as a co-author, as publishers scramble to regulate its use.

[Chris Stokel-Walker](#)

CSH Cold Spring Harbor Laboratory **bioRxiv** THE PREPRINT SERVER FOR BIOLOGY

HOME | SUBMIT | FAQ | BLOG | ALERTS / RSS | ABOUT | CHANNELS

Search  Advanced Search

◀ Previous Next ▶

Posted December 27, 2022.

Download PDF  Email   
Print/Save Options  Share   
Citation Tools

[Tweet](#)

**COVID-19 SARS-CoV-2 preprints from medRxiv and bioRxiv**

Subject Area  
Scientific Communication and Education

bioRxiv posts many COVID19-related papers. A reminder: they have not been formally peer-reviewed and should not guide health-related behavior or be reported in the press as conclusive.

New Results ▲ Follow this preprint

### Comparing scientific abstracts generated by ChatGPT to original abstracts using an artificial intelligence output detector, plagiarism detector, and blinded human reviewers


 Catherine A. Gao,  Frederick M. Howard,  Nikolay S. Markov,  Emma C. Dyer,  Siddhi Ramesh,  Yuan Luo,  Alexander T. Pearson

doi: <https://doi.org/10.1101/2022.12.23.521610>

Abstract Full Text Info/History Metrics Preview PDF

### 3. Brembs et al. Plan I (2021) e una visione disincantata del mondo che abbiamo costruito

«While public institutions hesitantly deliberate, commercial providers act»



### 3. Karen Maex 8.1.2021: un grido di dolore (inascoltato)



- [...] And so **private companies continue to enlarge their role** while the public character of our independent knowledge system is further eroded.
- [...] **What applies to the future of democracy applies equally to the future of universities** and of independent education and research as vital building blocks for the organisation of knowledge. We cannot simply leave the future of knowledge to the corporate boardrooms.

### 3. Il mondo (della protezione dei dati personali) non basta: ad es. Digital University Act (K. Maex 2021)


Soluzioni volte a distruggere o a diminuire il potere monopolistico delle grandi imprese di analisi dei dati

- **Conservazione e accesso pubblico ai dati** gestiti da università e infrastrutture pubbliche
- Pubblicazioni accademiche liberamente accessibili [**Open Access**]
- **Controllo sugli strumenti** per la ricerca e per la didattica
- **Accesso ai dati della ricerca e della didattica detenuti dalle piattaforme commerciali**

needs of universities. What we need is a 'Digital University Act', aimed at:

1. Public storage and access to research data organised by universities and public infrastructure.
2. Freely accessible university research publications. Open access must not give rise to high publication fees or, worse, to a private company lock-in, whereby universities find themselves trapped in a growing commercial data-analysis industry.
3. Control over digital learning and research tools (productivity tools, learning environments, video conferencing, etc.). These tools should be supplied partly as public infrastructure and partly through collaboration with platform companies, with universities retaining control over the gathering and processing of user data as well as influence on the development of such tools.
4. Access to platform data. The EU should require that researchers and teachers also are given access to platform data for teaching and research purposes. This is crucial for moderating the public space and monitoring public communication.

# 3. UoA: Preserving digital sovereignty of universities and researchers



The screenshot shows the top navigation bar of the University of Amsterdam website. It includes the university logo and name, a search bar, a 'Compare programmes' link with a heart icon, and a language selector set to 'NL'. Below the navigation bar is a horizontal menu with links for 'Education', 'Research', 'News & Events', 'About the UvA', and 'Library'. The main content area features a large, ornate architectural image of a building's interior with a prominent archway. Overlaid on this image is the title 'Preserving digital sovereignty of universities and researchers' in white text. Below the image is a dark navigation breadcrumb: 'Home > About the UvA > Policy and regulations > Preserving digital sovereignty of universities and researchers'. The main text block below the breadcrumb reads: 'The research project "Information Law and the Digital Transformation of the University" addresses key challenges the European university sector faces today. These challenges include the increasing dependence of universities and researchers on suppliers of digital technologies and services, a complex but fragmented legislative framework on research, and researchers' need for external data to study the digital world around us. Preserving 'digital sovereignty' of universities and researchers is key to a successful digital transformation of the university sector.'

### 3. Pievatolo (2021)

- “La rettrice olandese è consapevole che **chi domina i nostri dati organizza il modo in cui possiamo vederli o no**, e, traendo dagli stessi strumenti di lavoro che ci vende altri dati sul nostro comportamento, è in condizione di creare un ambiente di scelta in grado di influenzare le nostre decisioni sulla ricerca, sulla sua valutazione e sulla selezione di ricercatori e studenti. Era una preoccupazione già fondata prima del passaggio forzato a una telematica integrale dovuto alla pandemia. Era infatti già possibile, per uno studioso, tener rinchiuso l'intero ciclo della sua ricerca entro un recinto e un controllo proprietario: ora, però, la saldatura fra i monopoli relativamente circoscritti dell'editoria scientifica e quelli globali di Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Apple è divenuta pervasiva ed evidente”.

# Blog: Frammenti di un discorso pubblico

- <https://www.robortocaso.it/>



**Roberto Caso – Frammenti di un discorso pubblico**  
"è solo il mio modo di vedere le cose..."

Chi sono   Libri   Saggi e articoli   Convegni, lezioni e seminari   Didattica   Miscellanea  
Articoli su quotidiani, periodici e blog   Interviste   Notizie   Segnalazioni   Galleria immagini

Collegamenti   Contatti

# Riferimenti

- R. Caso, Capitolo 23. Il diritto d'autore accademico e la mercificazione della scienza, in R. Caso, [La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile](#), Milano, Ledizioni, 2021
- R. Caso, [Il David, l'Uomo Vitruviano e il diritto all'immagine del bene culturale: verso un'evaporazione del pubblico dominio?](#), in [Foro it.](#), 2023, I, 2283
- R. Caso, [La valutazione autoritaria e la privatizzazione della conoscenza contro la scienza aperta](#), Trento LawTech Research Paper nr. 52, 2022, in AA.VV. ["Perché la valutazione ha fallito. Per una nuova Università pubblica"](#), Morlacchi editore, 2023, 17-39
- R. Caso, [Patrimonio culturale di pubblico dominio \(riproduzione del\)](#), in [AISA](#), [Dizionario della scienza aperta](#), 10.02.2024, [Zenodo](#)

# Roberto Caso

E-mail:

[roberto.caso@unitn.it](mailto:roberto.caso@unitn.it)

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robortocaso.it/>

# Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons  
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633